

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3103-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DE LUCA Michele)

Comunicata alla Presidenza il 30 giugno 1999

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
in materia di accertamenti sanitari sui lavoratori

d'iniziativa dei senatori SMURAGLIA, PELELLA, DE LUCA
Michele, BATTAFARANO, TAPPARO, DUVA, PILONI e
GRUOSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea si ispira al principio di assicurare la certezza del diritto per quel che riguarda lo svolgimento degli accertamenti sanitari sui lavoratori, integrando l'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante lo Statuto dei lavoratori. Come è noto, in base all'articolo 5, terzo comma, dello Statuto dei lavoratori, «il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico». La violazione di questa disposizione, ossia l'effettuazione di controlli sanitari da parte di medici o strutture private scelti dal datore di lavoro, è sanzionata penalmente dall'articolo 38 della medesima legge, che commina la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire tre milioni o dell'arresto da quindici giorni a un anno. La norma, secondo la migliore interpretazione, accolta dalla sezione lavoro della Corte di cassazione e dalla maggior parte degli studiosi della materia, ha la funzione di tutelare la dignità e la riservatezza del lavoratore e trova applicazione per tutti gli accertamenti sanitari, siano essi effettuati sui dipendenti del datore di lavoro, o su lavoratori ancora da assumere. La necessità di garantire un controllo imparziale e di impedire che il datore di lavoro entri in possesso di dati riguardanti la sfera più intima del lavoratore e li utilizzi in modo incontrollato si pone, infatti, sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia nella fase di preassunzione.

La III sezione penale della Corte di cassazione nella recente sentenza n. 2635 dell'8 gennaio 1998, ha invece affermato che non costituisce reato sottoporre i lavoratori da assumere ad accertamenti sanitari - compresi i *test* sullo stato di gravidanza

delle lavoratrici - effettuati da medici o strutture non operanti nell'ambito del Servizio sanitario. Riprendendo un orientamento giurisprudenziale minoritario e risalente nel tempo, nella predetta sentenza si sostiene che la parola «lavoratore» usata dal legislatore nell'articolo 5, terzo comma, dello Statuto dei lavoratori si riferisce soltanto al soggetto che è già titolare di un rapporto di lavoro subordinato e non a colui che, invece, deve ancora essere assunto dal datore di lavoro. Né, secondo la Corte di cassazione, la tutela prevista per i dipendenti potrebbe essere estesa anche agli aspiranti tali, perché, trattandosi di norma sanzionata penalmente, nell'incertezza, essa deve essere interpretata nel senso più favorevole al reo.

Per sciogliere ogni dubbio interpretativo ed ogni contrasto giurisprudenziale relativo all'effettivo ambito di applicazione dell'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, e per assicurare che il divieto di ricorrere a medici o a strutture sanitarie private per il controllo dell'idoneità fisica dei lavoratori si estenda anche al momento più delicato dell'assunzione del lavoratore, nel quale i rischi di lesione della dignità e della riservatezza dei lavoratori e i pericoli di discriminazione sono maggiori, appare pertanto necessario un intervento legislativo. Lo ha sollecitato, del resto, la stessa Corte di cassazione, che, proprio per l'impossibilità di interpretare, sul piano penale, in modo estensivo l'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, ha invitato il legislatore a «un aggiornamento della disposizione» in questione. È ben vero che, successivamente alla citata sentenza, la III Sezione della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1133 del 27 gennaio 1999, è tornata ancora sull'argomento, risolvendo la questione in termini diversi, ma ciò non basta a sciogliere ogni

dubbio o a dirimere il contrasto interpretativo. Per cui, anche in considerazione della delicatezza della materia, appare necessario un intervento legislativo di definitivo chiarimento.

Un ulteriore contributo in tal senso sull'intera materia degli accertamenti sanitari potrà venire in sede di esercizio della delega per l'emanazione di un testo unico delle norme di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, contenuta nel disegno di legge n. 2389, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato: tra i criteri e i principi direttivi della delega, infatti, la Commissione ha previsto, al numero 33 del comma 1 dell'articolo 4, il coordinamento della disciplina della sorveglianza sanitaria ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro con le disposizioni dello Statuto dei lavoratori relative agli accertamenti sanitari.

Il disegno di legge - del quale si auspica una sollecita approvazione da parte dell'Assemblea - originariamente composto di due articoli, poi fusi in un articolo unico, a seguito dell'accoglimento di una proposta di coordinamento suggerita dal rappresentante del Governo, prevede l'aggiunta, dopo il terzo comma dell'articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, di un quarto comma, nel quale si precisa che la disciplina prevista dalla norma si applica anche nella fase di preassunzione, e di un quarto comma che affronta, invece, la particolare questione della sottoposizione delle lavoratrici a *test*

di gravidanza. In merito occorre precisare che, per quanto riguarda questo specifico aspetto, l'intervento del legislatore non sarebbe, a stretto rigore, indispensabile. Infatti, è privo di fondamento l'assunto secondo cui la sottoposizione delle lavoratrici a *test* di gravidanza anche in fase di assunzione non costituirebbe reato, ma soltanto illecito civile. Il ricorso ad accertamenti di questo tipo, per inequivocabile disposizione dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, costituisce una discriminazione fondata sul sesso, sanzionata penalmente dall'articolo 16 della medesima legge con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

L'opportunità di un intervento sulla materia si collega alla necessità di disperdere ogni equivoco, nonchè a ragioni di equità e di equilibrio, posto che non si giustificerebbe più una differenza di pena tra due ipotesi analoghe e delle quali - a stretto rigore - sarebbe da considerare più grave quella punita con sanzione più lieve. Rendendo applicabile la sanzione prevista dall'articolo 38 dello Statuto dei lavoratori anche alla fattispecie in esame, si eliminerebbe un'evidente incongruenza, rendendo punibile alla stessa stregua ogni tipo di accertamento sanitario vietato (ed a maggior ragione, quando esso assume anche un carattere discriminatorio).

DE LUCA Michele, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MUNDI)

sul disegno di legge

23 marzo 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SMURAGLIA
ED ALTRI

—

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche agli accertamenti sanitari sull'idoneità fisica del lavoratore, effettuati ai fini dell'assunzione».

Art. 2.

1. All'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente comma:

«In ogni caso sono vietati gli accertamenti sullo stato di gravidanza delle lavoratrici, anche in fase di preassunzione. In caso di inosservanza, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 38».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, **sono aggiunti i seguenti commi:**

«Identico».

Identico».

